

5 DIC. 2006

*Ministero dell'Ambiente
edella Tutela del Territorio*

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la competenza sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 18 settembre 2001, n. 468 Regolamento recante "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale" che individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di "Trieste" come intervento di bonifica di interesse nazionale;

VISTO il Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2003 di perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Trieste";

VISTA la nota dello Studio di Ingegneria Ambientale "Gavagnin" del 29 luglio 2003, con protocollo n. 187/03, acquisita dal Ministero dell'Ambiente al protocollo n. 7762/RIBO/B del 30 luglio 2003, con la quale si trasmette, per conto di Si.Lo.Ne. srl, il Piano di caratterizzazione ambientale dell'area "Ex raffineria Aquila" di Muggia;

VISTI gli esiti della Conferenza di servizi decisoria del 10 dicembre 2003 che ha approvato, con prescrizioni, il Piano di caratterizzazione ambientale dell'area "Ex raffineria Aquila", di cui al punto precedente;

VISTA la nota della TESECO SpA del 18 marzo 2004, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 4634/QdV/DI del 24 marzo 2004, con la quale si comunica che la TESECO SpA ha acquistato dalla Si.Lo.Ne. srl e dalla Aquila SpA in liquidazione la proprietà di parte delle aree appartenenti al comprensorio industriale della "Ex raffineria Aquila";

VISTA la nota della TESECO SpA del 31 gennaio 2005, con protocollo n. 0608, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 1946/QdV/DI del 1° febbraio 2005, con la quale si trasmette il documento "Anticipazione Risultati analitici area TESECO SpA - Ex raffineria Aquila";

VISTA la nota della TESECO SpA del 31 marzo 2005, con protocollo n.



0636_407001, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 6570/QdV/DI del 1° aprile 2005, con la quale si trasmette il documento "Rapporto conclusivo delle indagini di caratterizzazione - Ex raffineria Aquila";

VISTA la nota della TESECO SpA del 13 maggio 2005, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 9996/QdV/DI del 18 maggio 2005, con la quale si trasmette il documento "Integrazioni al Rapporto conclusivo delle indagini di caratterizzazione - Ex raffineria Aquila";

VISTI gli esiti della Conferenza di servizi decisoria del 22 giugno 2005 che ha approvato, con prescrizioni, i risultati delle indagini di caratterizzazione delle aree dell'Ex raffineria Aquila di cui ai punti precedenti;

VISTA la nota della TESECO SpA del 28 giugno 2005, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 13188/QdV/DI del 1° luglio 2005, con la quale si trasmette il documento "Ex raffineria Aquila - Risultati della campagna di indagine di approfondimento ai fini progettuali";

VISTA la nota della TESECO SpA del 30 giugno 2005, con protocollo n. 0675_407001, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 13217/QdV/DI del 1° luglio 2005, con la quale si trasmette il Progetto preliminare di bonifica dell'intera area "Ex raffineria Aquila" di proprietà della TESECO SpA;

VISTA la nota della TESECO SpA del 14 luglio 2005, con protocollo n. 0684_407001, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 14806/QdV/DI del 20 luglio 2005, con la quale si trasmette il Progetto definitivo di bonifica dell'area "LN1 Ex raffineria Aquila", ricompresa all'interno dell'area "Ex raffineria Aquila" di proprietà della TESECO SpA;

VISTA la nota dell'ARPA Friuli Venezia Giulia del 29 luglio 2005, con protocollo n. 4120/05/TS/ST/9, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 17276/QdV/DI del 31 agosto 2005, con la quale si trasmette la validazione dei risultati relativi al Piano di caratterizzazione dell'area "Ex raffineria Aquila";

VISTA la nota della TESECO SpA del 13 ottobre 2005, con protocollo n. 0732_407001, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 20413/QdV/DI del 13 ottobre 2005, con la quale si trasmette un nuovo Progetto preliminare di bonifica dell'area "Ex raffineria Aquila", che sostituisce integralmente quello inviato in precedenza in data 30 giugno 2005;

VISTI gli esiti della Conferenza di servizi decisoria del 13 ottobre 2005 che ha preso atto, formulando prescrizioni, dei risultati contenuti nel documento "Ex raffineria Aquila - Risultati della campagna di indagine di approfondimento ai fini progettuali", trasmesso dalla TESECO SpA con la citata nota del 28 giugno 2005;

VISTI, altresì, gli esiti della Conferenza di servizi decisoria del 13 ottobre 2005 che ha deliberato di approvare con prescrizioni il nuovo Progetto preliminare di bonifica dell'area "Ex raffineria Aquila", trasmesso dalla TESECO SpA con la citata nota del 13 ottobre 2005;

VISTI, altresì, gli esiti della Conferenza di servizi decisoria del 13 ottobre 2005 che ha deliberato di ritenere approvabile con prescrizioni il Progetto definitivo di bonifica dell'area "LN1 Ex raffineria Aquila", prendendo altresì atto dell'impegno della TESECO SpA a presentare entro gennaio 2006 il progetto definitivo di bonifica del lotto adiacente "LN4", con contaminazione nell'immediata adiacenza con il lotto "LN1", e chiedendo di eseguire ulteriori indagini nell'area "LN1", mediante una caratterizzazione di dettaglio lungo il perimetro di confine dei due lotti in corrispondenza dei sondaggi risultati contaminati ubicati nel lotto "LN4". Tale caratterizzazione dovrà comunque essere concordata con l'ARPA locale;

VISTA la nota della TESECO SpA, con protocollo n. 0826_407001 del 30 gennaio 2006, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 2099/QdV/DI in data 31 gennaio 2006, con la quale si trasmettono sia il "Progetto definitivo di bonifica del Lotto LN4 dell'area Ex raffineria Aquila", sia i risultati della caratterizzazione dei campioni di terreno prelevati da cinque sondaggi effettuati lungo il perimetro di confine dei due lotti, "LN1" e "LN4", in corrispondenza dei sondaggi risultati contaminati ubicati nel lotto "LN4", da cui si evince una situazione di conformità alle concentrazioni limite ammissibili fissate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, confermando così la separazione tra le contaminazioni rilevate nel lotto "LN1" e nel lotto "LN4";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 7 aprile 2006, con protocollo n. 2377/QdV/M/DI/B, con il quale, ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, del Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, è stato autorizzato, in via provvisoria, l'avvio dei lavori relativi al Progetto definitivo di bonifica dell'area "LN1 Ex raffineria Aquila";

VISTO il parere favorevole del Ministero dello Sviluppo Economico, reso con nota con protocollo n. 67126 del 22 novembre 2006, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 24097/QdV/DI del 29 novembre 2006;

DECRETA

ART. 1

1. È approvato il Progetto definitivo di bonifica dell'area "LN1 Ex raffineria Aquila", trasmesso con nota della TESECO SpA del 14 luglio 2005, con

protocollo n. 0684_407001, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 14806/QdV/DI del 20 luglio 2005, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- l'eventuale riutilizzo *in situ* dei terreni potrà avvenire solo alle seguenti condizioni:

- che le risultanze analitiche di detti materiali, riferite alla sola frazione granulometrica < 2 mm., risultino conformi ai limiti fissati dalla normativa vigente in materia di bonifica di siti inquinati, in funzione della destinazione d'uso delle aree in cui il materiale viene riutilizzato;
- che le risultanze analitiche dell'eluato, ottenuto nel test di cessione che utilizzi come eluente acqua deionizzata satura di CO₂ di durata di 24 ore, realizzato sulla frazione > 2 mm., siano conformi ai limiti fissati per le acque sotterranee dalla normativa vigente in materia di bonifica di siti inquinati;

- l'utilizzo di terreni provenienti da scavi in aree esterne dovrà essere sottoposto a specifica autorizzazione ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti.

2. Gli elaborati progettuali relativi al Progetto definitivo di bonifica di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, unitamente al verbale della Conferenza di servizi decisoria del 13 ottobre 2005.
3. L'area oggetto del Progetto definitivo di bonifica di cui al comma 1 è individuata catastalmente dai seguenti mappali catastali del Comune di Muggia, giusta nota della TESECO SpA del 29 marzo 2006, con protocollo n. 0912_407001, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 6487/QdV/DI del 29 marzo 2006: particella catastale n. 129/6 (frazione), particella catastale n. 129/7 (frazione), particella catastale n. 129/8 (frazione), particella catastale n. 129/9, particella catastale n. 129/10 (frazione).
4. È autorizzata la realizzazione degli interventi indicati nel Progetto definitivo di bonifica di cui al comma 1.
5. Il Progetto definitivo di bonifica di cui al comma 1 dovrà essere realizzato nel rispetto dei criteri e delle modalità previste.
6. La corretta esecuzione ed il completamento del Progetto definitivo di bonifica di cui al comma 1 sono attestati dalla Provincia di Trieste mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. È fatto salvo l'obbligo di acquisire le autorizzazioni necessarie alla realizzazione di opere ed all'esercizio di attività non comprese nel Progetto definitivo di bonifica di cui al comma 1.


ART. 2

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisi volumi di rifiuti o di terreno con concentrazioni di inquinanti superiori a quelle limite soglia di contaminazione indicate nella Tabella 1, dell'Allegato 5 del Titolo V della Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso del sito che comportino una variazione delle dimensioni e/o delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto oggetto del presente decreto, dovrà essere predisposta dalla TESECO SpA una variante al Progetto definitivo di bonifica di cui al comma 1 dell'articolo 1, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 3


1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto approvato, qualora non sia già stata presentata al momento dell'avvio dei lavori in via provvisoria, dovrà essere presentata una fideiussione a cura della TESECO SpA a favore della Regione Friuli Venezia Giulia, per una somma pari al 20% dell'importo dell'intervento stimato nel Progetto oggetto del presente decreto in euro 2.818.000,00 (duemilioniottocentodiciottomila,00 euro).

IL DIRETTORE GENERALE
DIREZIONE QUALITÀ DELLA VITA



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
presso il MINISTERO AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO
VISTO n. 582
Addi, 15/12/06

IL DIRETTORE



REDA TO ALLA CORTE DEI CONTI
ANNO 2008
CANTONE DI ...
TRIBUNALE DI ...

NUMERO ...
DATA ...

E. ...